



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it  
Codice univoco ufficio 5FiSMO

Da un secolo, oltre,

DECISIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento dei servizi di montaggio, installazione e programmazione materiale audio visivo in dotazione presso varie aule del Complesso Didattico Polifunzionale G.B. Morgagni e presso Santa Marta – Registrazione impegno di spesa e scrittura coan.  
CIG B55BF18F38

\*\*\* \*\*

IL DIRIGENTE

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23/12/2024 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2025 ed il pluriennale 2025-2027;

**Visti** gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

**Vista** la lettera prot. 29057 in data 10/2/2025;

**Richiamato** l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d lgs 165/2001;

**Considerato** che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Visto** il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Vista** la legge 241/1990;

**Che** i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
- .....
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

**Considerata** la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti\\_amm/servizi\\_economici\\_patrimoniali\\_logistici.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf);

**Visto** il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studenti di Firenze;

**Vista** la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

**Visto** il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

**Richiamata** la legge 15/2009 ed il d lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;

**Ricordato** l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad



Da un secolo, oltre,

operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Precisato che** dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

**Vista** la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, importante da indicare nell'ambito di un'interpretazione sistematica e storica, meglio indicata e riportata nelle pagine <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>, <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13>;

**Vista** la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presente alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1?areaNode=12>;

**Attesa** la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

**Atteso** che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

**Vista** la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE e gli atti correlati di cui alla pagina [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:180203\\_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:180203_1);

**Visto** il d lgs 31 marzo 2023, n. 36, codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2023, n. 209;

**Che** emergono dalla legislazione dei contratti pubblici l'essenziale principio del risultato che riscontra il suo significato, con particolare riferimento agli affidamenti del genere in oggetto, l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo in ossequio ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione del principio generale del buon andamento che si concreta nell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**Rilevata** l'importanza, in base ai principi su citati, che la scelta degli operatori economici sia improntata a criteri di diligenza, professionalità e affidabilità;

**Tenuto conto** quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economicità e tempestività delle scelte amministrative;

**Considerato** che per il caso di affidamento diretto, in generale, costituisce una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adottarne lo svolgimento alle caratteristiche dell'appalto, in base al principio di proporzionalità.

Tant'è che la lettera d) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del d lgs 36/2023 esclude nell'affidamento diretto una "procedura di gara", ma non ne priva in ogni caso, da una certa proceduralizzazione dato che comunque per poter giungere al provvedimento di affidamento diretto è pur sempre necessaria una fase precontrattuale - restando fermi i principi di cui agli artt. 1337, 1338 c.c. -, quella delle trattative.

Quanto sopra è avvalorato anche alla luce dei disposti dell'art. 45 del d lgs 36/2023 in cui viene scritto "a carico "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento" (non è scritto - singole procedure di gara -);



Da un secolo, oltre,

**Visto** l'art. 133, lettera e) nr. 1 del d lgs 104/10 sulla giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale;

**Richiamato** il Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture adottato con atto dell'Anac in data 30 luglio 2024 e reperibile mediante le pagine <https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>, <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2667566/Anac+-+Vademecum+per+affidamenti+diretti+-+30.07.2024.pdf/38235b67-cd9f-43b5-e5af-41e3e705e766?t=1723096881853>;

**Che** quanto sopra *non costituisce in ogni caso fonte del diritto ma mera interpretazione* della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

**Considerato** che l'art. 50, comma 1 lettera b) del d lgs 36/2023 dispone che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, mediante affidamento diretto*, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Che** il "nuovo" codice degli appalti pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha introdotto nuovi principi, tra cui il principio del risultato perseguito dall'amministrazione e, anche per semplificare e snellire gli affidamenti al di sotto di determinati importi, ha previsto come regola generale ed ordinamento quella che prima era un'eccezione: il ricorso all'affidamento diretto per servizi e forniture entro € 140.000. L'art. 50, infatti, dispone che le stazioni appaltanti procedono con tale modalità *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"*;

**Ricordato** che gli affidamenti diretti costituiscono in ogni caso procedure di affidamento, considerata anche la rubrica scritta nel su citato art. 50, considerato poi anche quanto argomentato ed articolato nei successivi passaggi narrativi;

**Vista** la circolare mit n. 298 del 20.11.2023 *che in ogni caso non costituisce fonte del diritto, costituisce una mera interpretazione non vincolante di una norma di legge*;

**Che** inoltre, stante l'art. 12 delle preleggi sulla interpretazione letterale e secondo ratio, nei casi di cui al ricordato art. 50, comma. 1 lettera b) le stazioni appaltanti (non e' scritto "possono procedere") "procedono mediante affidamento diretto" ciò evidenziando un percorso unitario e non facultizzante *considerato che di regola l'uso dell'indicativo presente nel linguaggio normativo assume valore imperativo*;

**Ricordato** sul punto:

- che sul punto si è espressa innanzitutto ANAC, la quale in fase di redazione del Codice (cfr. parere ANAC "Osservazioni di ANAC in relazione all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19) ha rilevato che *"la norma consente alla stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie nel solo caso di cui al comma 1, lett. d): procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie. Si ritiene che, in applicazione del principio di auto-organizzazione amministrativa (esplicitato dall'articolo 7 dello schema di codice), alla stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, debba essere sempre consentito di ricorrere alle procedure ordinarie anche sotto soglia, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale e che sia, pertanto, opportuno prevedere la possibilità generalizzata di indire una procedura ordinaria (es. aperta) in luogo della procedura negoziata, qualora tale soluzione appaia la più idonea a soddisfare le esigenze dell'amministrazione"*;
- che il predetto consulto non si è tradotto in una modifica testuale dell'art. 50 e non sembra che a quella soluzione possa giungersi in via interpretativa;
- peraltro il principio di auto organizzazione in quel consulto invocato attiene a scelte di natura organizzativa (come si deduce dall'articolata disciplina dell'in house cui è dedicata la disposizione di cui all'art. 7 del codice) e non alla scelta delle procedure di affidamento;
- tra l'altro l'art. 50 del d lgs 36/2023 non riproduce per il vero la norma dell'art. 36 comma 2 del d lgs 50/2016 che faceva *"salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie"*; e per altro verso, come già veduto, consente alla stazione appaltante di optare per le procedure ordinarie solo per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (implicitamente confermando che nelle altre ipotesi - tra cui la lettera b del comma 1 dell'art. 50 - va esclusa l'alternativa costituita dalle procedure ordinarie);
- che sulla questione ha recentemente interloquito anche il M.i.t. con una propria circolare interpretativa delle disposizioni contenute nell'art. 50 (del 20/11/2023 n. 298, che non costituisce in ogni caso fonte del diritto ma mera



Da un secolo, oltre,

interpretazione della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici), cui si rinvia per il suo contenuto dottrinario e di circolare amministrativa;

- che a questo punto non si tratta tanto di stabilire se le procedure ordinarie siano preferibili agli affidamenti diretti o alle procedure negoziate senza bando sul piano della buona amministrazione, dell'efficienza o dell'efficacia (autorevoli pareri in dottrina hanno evidenziato che *“le procedure ad evidenza pubblica articolate in fasi complesse con adempimenti defaticanti, comportano costi diretti in termini di risorse finanziarie e professionali da impiegare ed indiretti in termini di tempi spesso molto lunghi per il loro esperimento, tenuto anche conto delle frequenti contestazioni [...] Tali costi non sono sempre compensati da guadagni di efficienza sotto il profilo dell'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti di informazioni utili per selezionare l'offerta migliore [...]”*);
- occorre piuttosto stabilire, utilizzando il metodo dell'interpretazione e dell'ermeneutica giuridica, se la legge, l'art. 50 in parola, autorizzi la conclusione secondo cui, anche in presenza di tutti i presupposti per procedere con affidamento diretto o procedure negoziata senza bando (nei casi di cui alle lettere a, b e c), la stazione appaltante possa comunque optare per una delle procedure ordinarie;
- rinviando a quanto già osservato *sul punto letterale dell'art. 50 del d lgs 36/2023* (che diversamente dall'art. 36 comma 2 del d lgs 50/2016 *non riproduce la norma che faceva “salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie”*, inoltre *limita espressamente le procedure ordinarie all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea*) va rilevato l'uso improprio nella circolare sopra citata dei principi di cui agli artt. 1-2 del d lgs 36/2023 che sono dei principi valori ma anche principi formulati dalla legge nella veste di norme principio ed in quanto calati in enunciati legislativi vanno sottoposti ai consueti processi interpretativi anche al fine di stabilire il loro rapporto con le altre disposizioni legislative e quindi collate sullo stesso piano quanto alla fonte. Nel caso qui considerato dunque non sembra ammissibile conferire al principio espresso nell'art. 3 (accesso al mercato) la forza giuridica di sovrapporsi e sostanzialmente correggere il tenore testuale dell'art. 50. Comma 1
- che, tra l'altro, il principio della tutela della concorrenza nel e per il mercato, degli appalti pubblici ha le sue radici non tanto nell'art. 117 della Costituzione ma nelle norme dei Trattati (in tal senso è stato inteso dalla Corte costituzionale nella sua sentenza del 2007/401) essendo anche da rilevare che anche nel diritto europeo il principio non ha una portata assoluta nemmeno per l'affidamento dei contratti sopra soglia come dimostra la previsione nella direttiva 2014/24/UE di ipotesi tassative di procedure negoziate senza bando;
- che in definitiva l'unico limite – vedi art. 48 comma 2 d lgs 36/2023, è costituito dalla rilevanza transfrontaliera dell'appalto (comunicazione Commissione europea del 6/4/2022) per cui secondo la giurisprudenza europea gli appalti di valore inferiore alle soglie europee, pur non essendo soggetti alle norme delle direttive sui contratti pubblici, devono essere aggiudicati in modo trasparente e competitivo se presentano un interesse transfrontaliero certo

**Considerato** che la stessa giurisprudenza amministrativa (vedi Tar Napoli 19.12.2023, n. 7037) ricorda che il d lgs 36/2023 ha reso, in sostanza, ordinaria la regolamentazione delle procedure di affidamento dei contratti cc.dd. sotto soglia stabilita dalla l. n. 120/20 solo in via provvisoria e che soltanto in relazione alla procedura ex lett d) fa espressamente salva la facoltà di optare per le procedure di scelta del contraente di cui alla successiva Parte IV del codice, compresa quella aperta. Con ciò è scritto in sentenza, in chiave interpretativa, che in sostanza, *per i contratti sotto soglia la normativa impone in ogni caso il ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate, con la sola eccezione rappresentata dall'opzione per la procedura aperta per contratti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del d lgs 36/2023;*

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024 n. 503 secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021, opportunamente richiamata dal TAR; va qui aggiunto che le osservazioni compiute su questa sentenza, nella parte finale dell'atto di appello, non sono tali da inficiare la portata generale del principio di diritto così enunciato, il quale – diversamente da ciò che l'appellante ritiene – non appare affatto influenzato dalle particolari caratteristiche che, in quel caso, si riconnettevano alla procedura di affidamento diretto, per come disegnata dall'amministrazione nella richiesta di preventivo);

**Che** per quanto sopra è utile da ricordare che la definizione di affidamento diretto è contenuta nell'Allegato 1.3, art 3, lett. d) al D.Lgs. 36/2023, secondo il quale si tratta dell'*“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*.



Da un secolo, oltre,

L'affidamento diretto, pertanto, per espressa disposizione legislativa, non è una procedura di gara, intesa come confronto competitivo tra più operatori economici. Tuttavia, ciò non significa che lo stesso non possa essere, in qualche modo, "procedimentalizzato". Nel bandire una procedura semplificata, la stazione appaltante è libera, ad esempio, di introdurre alcuni elementi procedurali tipici delle gare senza determinare *ex se* l'applicazione integrale delle regole previste dal Codice per le procedure ordinarie;

**Vista** la sentenza TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778 per cui nelle procedure di affidamento diretto, infatti, il d.lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell'operatore "*anche nel caso di previo interpello di più operatori economici*" è "*operata discrezionalmente dalla stazione appaltante*" (art. 3, allegato I.1), fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2). Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;

**Che** sempre secondo la suddetta sentenza TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778, la chiara indicazione della norma applicata (art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023), la previsione di un mero confronto tra preventivi e l'assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui l'individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l'amministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza l'elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte, palesano la volontà dell'amministrazione di ricorrere ad una modalità di affidamento diretto e non ad una procedura di carattere comparativo. In particolare, non palesa la volontà di indire una procedura negoziata la decisione dell'amministrazione di interpellare cinque operatori; l'art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente, infatti, l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, "*anche senza*" consultazione di più operatori economici e l'art. 3, allegato I.1 del Codice prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori. Non assumono, pertanto, rilievo la richiesta di un'offerta tecnica e un'offerta economica, l'indicazione di un importo "*a base d'asta*" e la predeterminazione di criteri di valutazione. Così come non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all'art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre "*individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";

**Che** L'amministrazione, quindi, gode di ampia discrezionalità nell'adozione di tale strumento: eventuali procedure informali, come la raccolta di più preventivi o la definizione di criteri di selezione, non trasformano l'affidamento diretto in una vera e propria gara, né legittimano i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503. Vedi anche, in tema divieto di aggravamento del procedimento, l'art.1, comma 2, della legge 241 del 1990, come richiamato dall'art.12 de d.lgs. n.36 del 2023). A ciò si aggiunge che la discrezionalità della stazione appaltante si esplicita anche nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", vale a dire le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara, e comunque idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento;

**Atteso** che la determina-decisione a contrarre (o atto equivalente) nel procedimento di affidamento diretto individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico, finanziaria e tecnico-professionale;

**Che** l'affidamento avviene con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario ed al medesimo, come ha evidenziato Anac nel citato documento *Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture adottato con atto dell'Anac* in data 30 luglio 2024, si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

**Che** il MIT – Servizio contratti pubblici al quesito del 03.06.2024, ha ribadito che nelle scelte delle stazioni appaltanti è presente, in ogni caso, anche il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del D.Lgs. 36/2023;

**Che** alla Stazione Appaltante è richiesta tempestività nel raggiungimento delle finalità assegnate: l'affidamento del contratto e della sua esecuzione deve quindi avvenire, in termini di risultato, con la massima tempestività e secondo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

**Vista** inoltre la delibera della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, n. 3/2024/Par del 18 gennaio 2024, peraltro allegata alla comunicazione assunta al protocollo 41492 in data 22/2/2024 di sollecitazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 45 del d lgs 36/2023;

**Visto** da ultimo anche il parere, su uno specifico quesito posto al servizio supporto giuridico del M.I.T., codice identificativo nr. 2393 del 26/2/2024, argomento incentivi per funzioni tecniche,



Da un secolo, oltre,

<https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2393>;

**Atteso** quanto normato dall'art. 21 del d lgs 36/2023 per cui il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.

I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Considerato** in linea generale che l'invito a proporre, privo di effetti negoziali e formulato mediante interpello inviato per lo specifico caso alla di seguito meglio generalizzata società, in modo da sollecitarne una manifestazione di interesse a farsi partecipe della consultazione di mercato e tecnica da svolgere, in modo da elaborare un'ipotesi di proposta maggiormente aperta, estesa non solo al prezzo, ma anche ad altri elementi che non sono da predeterminare: es., i tempi di conclusione, modalità operative, strumentazione da utilizzare, in linea con le esigenze che stanno alla base della prestazione da eseguire;

**Atteso** che l'art. 17, comma 2, del d lgs 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Ricordato** che nel caso di invito a proporre si tratta di una dichiarazione che non contiene tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere;

**Che** la proposta commerciale, aperta in quanto non riferita ancora ad una fase di negoziazione ed incontro di volontà delle parti, non va al momento posta in una serie di confronti, semmai solo e soltanto valutata in rapporto al fabbisogno al quale l'amministrazione intende fare fronte, nonché alla capacità, dimostrata dalla proposta commerciale stessa, dell'operatore economico di eseguire la prestazione in modo da rispondere al fabbisogno in modo potenzialmente corretto, rispondente al risultato e compatibile con tempistica e spesa prenotata;

**Che** l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla legge;

**Ricordato** che:

- ✓ l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 l'appalto, dato l'importo non rilevante e le caratteristiche del servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ✓ ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**Considerato** che in relazione alle esigenze di ammodernamento di alcune aule per la didattica universitaria, di seguito meglio precisate, è necessario provvedere ad affidare un servizio di montaggio ed installazione di varie attrezzature già in dotazione dell'Ateneo;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'installazione e programmazione del materiale audio presso le aule seguenti:

- 9 aule Morgagni ( adeguamento audiovideo aule)  
Aule. 005, 012, 101, 117, 210, 213, 217, 220, 221
- 5 aule Santa Marta (inserimento sistema microfonico e adeguamento audio)  
Aule 033, 049, 175, 177, S12

Interpellata la A.V. Tech srl, di Scandicci che tra l'altro è già affidataria dei servizi di assistenza, presidialità durante le lezioni universitarie ed eventi, riparazione delle attrezzature audiovisive nelle aule universitarie e considerato che l'operatore interpellato ha già una conoscenza approfondita delle esigenze, dei dettagli logistici e delle peculiarità dei luoghi ove operare, ha esperienza e competenze specifiche: la suddetta ditta ha dimostrato di possedere le competenze e l'esperienza necessarie per assicurare un risultato di qualità molto apprezzato dal pubblico;

**Che** nella valutazione delle performance precedenti la società ha dimostrato di rispettare gli standard di qualità richiesti e di soddisfare le aspettative dell'Ente e dell'utenza;



Da un secolo, oltre,

**Viste** in proposito le proposte commerciali pervenute al prot. 12324 in data 21/01/2025 da parte della sopra menzionata operatrice economica, allegata e depositata in atti, integranti e sostanziali per un importo complessivo pari ad € 31.000,00+iva;

**Che** il CPV corrisponde al 50300000-8 - Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi;

**Vista** la predetta proposta commerciale e previsionale con cui l'operatrice economica ha rimesso alla scrivente amministrazione la sua relativa migliore proposta di valutazione e stima dei costi, a specificazioni tecniche già illustrate, per la concreta realizzazione del prodotto descritto in oggetto, potendo constare che il preventivo, in linea generale, è presente in tutti i settori commerciali, che si tratti di fornitori di merci o di servizi, contiene i dettagli, le condizioni della consegna, delle merci o dei servizi pianificati con le relative proposte di prezzo;

**Che** quanto sopra è pervenuto a seguito di una fase di informale negoziazione e trattativa conducendo a quanto nel documento descritto ed acquisito anche ai fini della valutazione del risultato e della tempestività ovvero della capacità di realizzare l'intervento nei tempi previsti;

**Dato** e stante che il documento di cui sopra, avente giuridicamente natura istruttoria e pertanto non di proposta contrattuale compiuta ex art. 1326 c.c., bensì di manifestazione della disponibilità da parte dell'operatore economico a trattare sulla base di alcuni elementi, assumendosi pertanto come atto di risposta all'attivazione della trattativa negoziale ex art. 1337 c.c., contiene la descrizione dei beni e servizi da acquisire per poter soddisfare l'esigenza in oggetto e l'interesse pubblico che vi è sotteso, l'indicazione dei quantitativi, dei prezzi e del riferimento ai costi di trasporto, imballaggi e spedizione, delle informazioni sui tempi di consegna, dei termini e delle condizioni generali, nonché dei termini di consegna, dei termini e delle condizioni generali, di pagamento, della scadenza della previsione negoziale, ecc.;

**Che** lo scopo del preventivo è quello di sondare il mercato per verificare la sussistenza di uno o più operatori, da un lato disponibili e dall'altro qualificati a realizzare la prestazione, non di fare confronti con altri operatori, in quanto ha un contenuto aperto e non vincolato da un sistema di gara sincronico ed a parità di condizioni;

**Che** si acquisisce prima della negoziazione per individuare l'operatore economico con cui trattare l'affidamento;

**Che** quanto sopra rappresenta il calcolo di previsione del costo del prodotto in trattazione, giunto a seguito di un'analisi negoziale fondata sulle caratteristiche tecnico commerciali dell'appalto e del settore di riferimento, non essendo comunque necessario ricorrere all'effettuazione di preventive indagini di mercato od acquisizione di una pluralità di preventivi, prevalendo in ogni caso la discrezionalità in capo alla stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le esperienze idonee dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento oltre che alla centralità della decisione a contrarre o atto equivalente, in base all'art. 17, co. 2, d lgs 36/2023;

**Considerato** che la ditta interpellata, ha consentito in precedenti omogenee forniture un discreto grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali analoghi per la fattispecie qui considerata avendo consentito un'esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

**Rilevato** che l'azienda interpellata è in possesso di tutta una serie di attitudini, competenze, conoscenze pratiche ed abilità che definiscono il suo approccio al tema in oggetto ed alla specifica natura del problema da risolvere in relazione al risultato proposto e ciò consente di ipotizzare una certa efficacia ed efficienza rispetto al medesimo risultato da conseguire, grazie alle procedure interne, ai flussi di lavoro, ai processi lavorativi che l'azienda stessa in esperienze pregresse, ha sempre dimostrato e comprovato di tenere in massima cura e che il know how in questione ha consentito in pregressi rapporti contrattuali di avere registrato una notevole soddisfazione di utenti e studenti;

**Atteso** il comprovato know how aziendale dell'operatore in parola, che si riferisce all'insieme delle conoscenze pratiche, delle competenze tecniche, delle procedure e delle esperienze che l'azienda ha accumulato nel corso del tempo e che tutti questi assetti comprendono la capacità di applicare tali conoscenze in modo efficace e concreto per risolvere problemi, migliorare processi o creare nuovi prodotti;

**Attesa** la specifica performance dell'operatore interpellato a fronte della esecuzione di precedenti contratti e dunque la qualità produttiva e gestionale dell'azienda in parola;

**Che** in relazione a quanto sopra si tiene conto del fatto che la spesa totale in un intervento comprende anche i costi della buona o della cattiva performance componente essenziale del costo totale di acquisto che devono essere presi in considerazione per avere una misura esatta delle spese (ad esempio, comprende i costi successivi di manutenzione, gli eventuali ritardi nella consegna, gli errori nella fornitura e tutte le attività del rup e dell'ufficio di supporto legata alla gestione delle forniture, ecc.);

**Valutato** come l'operatore interpellato in precedenti rapporti contrattuali si è caratterizzato per il rispetto dei tempi di consegna, per il rispetto dei costi previsti in sede di proposta commerciale, della qualità complessiva del prodotto e servizio



Da un secolo, oltre,

forniti, della competenza dei professionisti coinvolti, della qualità complessiva nella capacità di relazionarsi con il committente, del comportamento etico del fornitore e rispetto del Gpp, del livello di soddisfazione complessivo;

**Visti** anche gli artt 58 co. 4 e 67 co. 2 letterab) della direttiva 24/2014/UE;

**Che** Il know how è spesso considerato una forma di proprietà intellettuale con particolare riferimento a processi di produzione innovativi e ottimizzati, a metodi di gestione del personale che incrementano la produttività, a soluzioni tecniche specifiche che risolvono problemi comuni in modi unici;

**Che** gli aspetti sopra considerati sono attendibili come vantaggi competitivi non facilmente accessibili o replicabili da concorrenti esterni, inoltre dotati di uno specifico valore economico, considerato che, a differenza dei brevetti, il know how, anche quale conoscenza approfondita e specifica permette al team aziendale di identificare rapidamente la causa radice dei problemi operativi e di sviluppare soluzioni efficaci, spesso innovative, non richiede registrazione e non ha limitazioni temporali, il che lo rende particolarmente prezioso;

**Che** gli stessi sopra citati aspetti riducono gli sprechi, minimizzano gli errori e aumentano l'efficienza, ciò traducendosi in una maggiore produttività e, di conseguenza, in una riduzione dei costi operativi con un utile ritorno in termini di risultato per la committenza;

**Che** l'azienda in questione è dotata di maestranze operative, capaci, formate e responsabili e tutto ciò è comprovato anche in base a pregresse esperienze contrattuali e che tutto ciò sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell'esperienza sul campo e delle soft skill forma un patrimonio unico nel suo genere ed in grado di garantire il buon risultato in oggetto, con celerità ed economicità, dunque il buon andamento dei servizi ed uffici;

**Che** il know how di che trattasi è sia interno ma proviene anche dall'esterno, come ad esempio informazioni di tipo regolatorio, amministrativo, legale, tecnico e si stabilisce non solo in procedure formali ma anche fondate sulla conoscenza informale ovvero tutto quel sapere aziendale non "documentato" che si basa sull'esperienza concreta delle persone e delle maestranze impiegate dal fornitore;

**Che** il know how di cui l'operatore in parola è dotato, grazie alle esperienze pregresse ed alla sua specifica organizzazione, all'insieme ampio e variegato di conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere le attività all'interno del settore commerciale di riferimento, all'insieme delle informazioni che l'azienda possiede in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni o messe a punto, agli adattamenti chiesti dal cliente, considerabile alla stregua di una proprietà industriale, consente di riscontrare nella sua proposta commerciale quelle caratterizzazioni inerenti processi di produzione innovativi ed ottimizzati, metodi di gestione del suo personale a sue cure, che appaiono incrementare quell'importante senso di produttività, soluzioni tecniche specifiche, che risolvono problemi comuni in modi unici e non sempre ripetibili;

**Considerato** dunque che il riscontrato know how dell'operatore in questione, rivolto ad un certo ambito all'interno del quale il detentore di quel capitale umano opera ed organizza la propria attività, l'organizzazione d'impresa, la commercializzazione del prodotto e tutto ciò che attiene all'azienda acquisendo in tal modo un valore economico, offre un vantaggio competitivo, non apparendo facilmente accessibile o replicabile da concorrenti esterni, tale da potere considerare che l'azienda in questione è in grado di offrire prodotti e servizi unici nel loro genere e comunque anche superiori rispetto ad altre situazioni, vuoi per le loro tecniche di produzione, per i metodi esclusivi e puntuali di erogazione della fornitura che accentuano la qualità finale del prodotto;

**Che** da tutto ciò sopravanza, in ipotesi, una riduzione di sprechi, una celerità produttiva, una minimizzazione di errori ed un incremento ed aumento di efficienza di produttività e di riduzione dei costi operativi;

**Che** per le predette motivazioni può attendersi alla possibilità di una procedura negoziata ex art. 76, co. 2, lettera b) nr. 2 in relazione alla probabile infungibilità in considerazione del fatto che quello interpellato appare al momento l'unico imprenditore a disporre del know how necessario per eseguire la prestazione, per le qualità particolari dell'impresa da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il servizio offerto, come l'unica in grado di eseguire la prestazione dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari;

**Atteso** che in relazione all'esigenza da soddisfare ed in relazione al risultato atteso con l'invito a proporre, si sono date alcune caratterizzazioni e specifiche riguardanti l'oggetto contrattuale su cui è stato possibile progressivamente andare a precisare l'oggetto stesso nel suo complesso in modo soddisfacente;

Considerato che la giurisprudenza interna ed eurounitaria riconosce alle amministrazioni appaltanti una discrezionalità nell'individuare le proprie esigenze di approvvigionamento che devono rispondere a criteri di tipo funzionale concretamente apprezzabili ed in modo tale che i prodotti siano in ogni caso idonei a consentire il perseguimento delle esigenze dell'amministrazione stessa anche in considerazione del fatto che l'individuazione delle esigenze funzionali rientra nell'ambito delle scelte di merito che non possono essere modificate al solo scopo di garantire una maggiore apertura al mercato;





Da un secolo, oltre,

**Vista** la rispondenza di quanto proposto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare. La prestazione delineata dall'operatore economico scelto corrisponde all'interesse pubblico da soddisfare in quanto nella negoziazione intrapresa ha integralmente fatto propri gli elementi progettuali indirizzati, come elementi qualitativi necessari e che inoltre ha proposta caratteristiche ha migliorative;

**Atteso** che la causa costituisce un elemento essenziale del negozio giuridico e dei contratti secondo quanto stabilito dal diritto privato italiano ordinamentale e costituisce la ragione pratica del contratto ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare e che è alla base dell'autonomia contrattuale e che come tale, pur distinguendosi dall'oggetto ovvero dal programma e dal contenuto dell'accordo, rimane a questo connesso in termini di apprezzabilità che come tale si ricollega al fine tipico ed alla causa dell'atto amministrativo in concreto.

Pertanto, oltre alla sua obiettiva funzione economico-sociale del negozio, la causa rileva per gli interessi reali e concreti che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare, come in questo caso, al di là del modello tipico adoperato ovviamente necessariamente riconnesso all'interesse pubblico da attuare che ne sta a capo;

**Considerato** che nell'ambito degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del d lgs 36/2023, non è dovuto di procedere alla verifica di congruità di cui all'art. 119 del ripetuto d lgs 36/2023 in quanto tale disposizione non presuppone un previo confronto comparativo tra più offerte, che negli affidamenti diretti è assente in re ipsa, pur constando che l'art. 54, comma 1 del d lgs 36/2023 prevede che *nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;*

**Visto** a tale proposito anche il parere Mit nr 2311 in data 26/2/2024 ed il parere nr. 2391 del 26/2/2024 <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2311> e <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2391>;

**Vista** la Trattativa Mepa 5026305/2025 registro scritture private prot. n. 18139 del 28.01.2025;

**Che** l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla legge;

**Ricordato** che:

- ✓ l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 l'appalto, dato l'importo non rilevante e le caratteristiche del servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ✓ ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**Ritenuto** corretto nell'ambito di quanto previsto dall'art. 50, co. 1 lettera b), provvedere ad affidare direttamente la prestazione dedotta in oggetto, anche in considerazione della scelta di un operatore in possesso di comprovate esperienze pregresse che lasciano presumere l'idoneità all'esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali qui considerate;

**Atteso** l'elemento causale dell'appalto in linea generale ed in particolare la causa in concreto ovvero l'assetto di interessi che i contraenti perseguono mediante questa specifica negoziazione, così la ragione pratica da conseguire, il tutto alla luce dei principi generali contenuti nell'art. 97 della Costituzione italiana e nell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, finalizzati a consentire di dare conto delle ragioni per le quali tra varie scelte legittime si compie quella oggetto del corrente provvedimento;

**Considerato** di condividere il fine enunciato dal legislatore di incentivare gli investimenti pubblici ed anche dei servizi pubblici nonché di fare fronte alle ricadute economiche in parte a seguito della oramai passata emergenza sanitaria da Covid 19 ed alla guerra russo-ucraina;

**Attesa** la rispondenza di quanto proposto all'interesse pubblico che la stazione appaltante viene chiamata a soddisfare e che la prestazione delineata dall'operatore economico scelto corrisponde all'interesse pubblico da soddisfare in quanto nella negoziazione ha integralmente fatto propri gli elementi di fattibilità predisposti in precedenza secondo le esigenze espresse, come elementi qualitativi necessari e che inoltre l'oggetto dell'affidamento risponde a quanto richiesto sì da appunto



Da un secolo, oltre,

consequire l'interesse pubblico sotteso;

**Considerato** il grado di accuratezza e precisione assicurato dal fornitore interpellato, tale da avere determinato una rilevata soddisfazione superiore alle attese nelle diverse componenti dell'utenza accademica e studentesca, registrato nel corso dei rapporti contrattuali pregressi e dalla valutazione del buon rapporto complessivo tra costi e benefici dello stesso (mix di qualità dei prodotti e del servizio fornito, dei prezzi di listino avendo la ditta sopra nominata eseguito gli interventi chiesti a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e tenendo conto della qualità della prestazione anche in considerazione dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali e da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, in ciò segnalandosi un discreto livello di qualità quale grado di soddisfacimento di requisiti specificati in relazione alla prestazione effettuata con ciò avendo dimostrato capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti, dunque efficacia, avendo utilizzato al meglio le risorse a disposizione con segno di efficienza;

**Considerata** la necessità di evidenziare il grado di notevole soddisfazione degli utenti, avendo fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, difficilmente replicabile pertanto dotato di una particolare meritevolezza, maturato dall'operatore reinterpellato a conclusione di precedenti relazioni contrattuali, fatta registrare negli atti contabili (esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) rispetto all'operatore economico interpellato che aveva erogato prestazioni di ottimo livello evidenziandosi un rapporto tra una realizzazione e un'attesa in cui è possibile esprimere il livello di corrispondenza tra le aspettative universitarie e il prodotto/servizio offerto, avendo utilizzato personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, avendo rispettato le condizioni, a prezzi adeguati rispetto alla media, visto anche il curriculum dell'operatore in merito alle attività svolte di tipologia simile e dall'attestato di regolare esecuzione rilasciato per quanto svolto;

**Tenuto conto** anche del livello di affidabilità e di un'organizzazione per la resa migliore del servizio da eseguire che consentono di sostenere il carattere infungibile della prestazione necessaria, correlata allo specifico fabbisogno approvvigionamentale da soddisfare;

**Che** il predetto carattere di infungibilità va ricollegato non solo alla specifica fornitura/servizio, piuttosto alle specifiche caratteristiche dello stesso, alle prestazioni collegate garantite dal fornitore stesso valutate ed attualizzate nel particolare contesto universitario, tecnico ed organizzativo, essendo preordinato a soddisfare l'imprescindibile condizione di appropriatezza, efficacia e qualità intrinseche;

**Vista** la delibera dell'Anac, n. 95, Adunanza del 7 novembre 2012, n. 2419/2012, precisa che la richiesta relativa alla territorialità va posta in essere solo quando esprima veramente ed in modo significativo elementi di eccellenza;

**Visto** anche il Tar Torino con la sentenza 16 luglio 2019 n. 811 per cui la clausola di territorialità va considerata ragionevole, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del servizio da svolgere e tale da poter dare rilevanza alla prossimità rispetto al luogo di esecuzione dell'appalto. Afferma che la questione della legittimità della clausola della territorialità deve essere risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara.

In particolare, i requisiti di esecuzione della prestazione sono espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante, rinveniente il proprio limite solamente nelle previsioni illogiche o sproporzionate in base all'art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016. La clausola di territorialità va considerata ragionevole, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del servizio da svolgere, pertanto non si tratta di una clausola inserita in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto, comunque, deve consentire ai partecipanti di organizzarsi all'esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarli a sostenere anzitempo oneri

**Visto** il documento di cui al collegamento ipertestuale INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL DL N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 126/20, RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, 20/239/CR5a/C4 della conferenza delle regioni e delle province autonome, [https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11662016/Conferenza+Regioni+-+Linee-d\\_indirizzo-DL-Semplificazioni.pdf/3e1e13c3-4cfd-cdb0-a787-c9de64b43354?t=1608631669134](https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11662016/Conferenza+Regioni+-+Linee-d_indirizzo-DL-Semplificazioni.pdf/3e1e13c3-4cfd-cdb0-a787-c9de64b43354?t=1608631669134) con particolare al suo punto 1.5 secondo il quale

*"tenuto conto della natura emergenziale e derogatoria del Decreto semplificazioni, si può ragionevolmente ritenere che la disposizione consenta di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l'appalto, evitando al contempo la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020. In tal senso, il nuovo concetto posto dal legislatore dovrebbe essere interpretato avuto riguardo alla sua collocazione sistematica all'interno di una disciplina derogatoria in coerenza con il presupposto delle misure previste, che, in via transitoria, giustifica il significativo ampliamento dei margini di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, al fine di velocizzare gli investimenti e contrastare le ricadute negative sull'economia e sui livelli occupazionali determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto.*

*Tale presupposto rileva, pertanto, sotto un duplice profilo: quello del rilancio dell'economia e quello dell'impatto della pandemia sulle stesse modalità di svolgimento delle procedure di affidamento e della successiva esecuzione dei contratti, visto che, soprattutto nelle fasi più acute dell'emergenza, le principali misure di contenimento hanno imposto una forte limitazione agli spostamenti nel territorio. Ne segue che,*



Da un secolo, oltre,

*come sopra rilevato, la stessa emergenza sanitaria in atto e le esigenze di accelerazione delle procedure di affidamento in questa peculiare e straordinaria fase congiunturale, possono giustificare la valorizzazione della presenza di imprese del territorio ed in particolare un rafforzamento delle misure volute dal legislatore euro unitario e nazionale atte a facilitare e garantire una adeguata partecipazione di quelle appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese”;*

**Visto** altresì il punto 1.5.2 Indicazioni operative delle suddette INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL DL N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 126/20, RECANTE “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, 20/239/CR5a/C4 della conferenza delle regioni e delle province autonome secondo cui “*Il criterio, così inteso, risponderebbe alle esigenze emergenziali dettate dall'art. 1 del D.L. semplificazioni, facilitandone gli obiettivi, in ragione degli effetti positivi che la selezione degli OE in ambito territoriale produrrebbe sul tessuto imprenditoriale locale con ricadute economiche positive e conseguente rilancio dell'economia del territorio, sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria riducendo gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed organizzative (che incontrerebbero soprattutto le PMI nell'organizzazione d'impresa a distanza) sui costi di organizzazione dell'Impresa, sulla valorizzazione della “filiera corta” in osservanza ai principi di cui all'art. 18 della Direttiva 24/2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti. In merito all'individuazione dell'ambito territoriale rilevante ai fini del rispetto della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, in assenza di indicazioni normative, l'interpretazione letterale orienterebbe la Stazione appaltante ad affidarsi all'elencazione di cui all'art. 114 della Costituzione che suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.*

*La dislocazione per livelli territoriali, come definita dall'art. 114 Cost., potrà essere declinata (con alcuni temperamenti determinati dal luogo geografico di esecuzione del contratto) alla luce degli obiettivi del decreto semplificazione che all'art. 1 così recita “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19” delle disposizioni a tutela delle P.M.I., delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale COVID -19 i cui Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è bene ricordarlo, sospendevano od annullavano le trasferte dei lavoratori. Nell'attuale contesto normativo la stazione appaltante potrà, quindi, delimitare l'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d'appalto.*

*Pertanto, nello specifico, minore sarà il valore economico dell'appalto, più ristretto potrà essere l'ambito territoriale in cui la stazione appaltante potrà scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura al fine di garantire la qualità delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali”;*

**Vista** la pronuncia del tar Torino, 16/7/2019, n. 811, per cui La questione della legittimità della clausola di territorialità deve essere risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara considerato che i requisiti di esecuzione della prestazione sono espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante, rinveniente il proprio limite solamente nelle previsioni illogiche o sproporzionate (*Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto consente all'impresa di organizzarsi all'esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l'onere del reperimento dell'immobile e del personale per l'espletamento del servizio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929);*

**Visto** l'art. 108, comma 7 del d lgs 36/2023 che in ogni caso rientra nel suo libro II, parte IV, dunque non applicabile all'iter di cui all'art. 50, comma 1 lettera b), in ogni caso meritevole di menzione in quanto richiama il principio di prossimità e l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

**Visto**, in relazione alla precedente legislazione, Il Tar Calabria – Catanzaro, sentenza 5 marzo 2021 n. 472, secondo cui non è irragionevole attribuire un determinato punteggio, in sede di gara d'appalto, peraltro non determinante, ad operatori che hanno già svolto attività sociali nella Regione o nella Provincia, con ciò maturando una significativa esperienza delle necessità locali, ovvero che hanno una loro sede nell'ambito della Regione, il che esprime un apprezzabile radicamento nel territorio e semplifica i rapporti con la ditta che si aggiudica la commessa. Ad avviso del Tar Calabria, è legittima la clausola di un disciplinare di gara la quale prevede, nell'ambito dei “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica”, un punteggio, pari a un massimo di 10 punti, in considerazione del complessivo di 100 punti attribuibili all'offerta tecnica, agli operatori economici aventi un radicamento territoriale nella Provincia per aver svolto già in passato il servizio oggetto di appalto all'interno del territorio provinciale;

**Visto** il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 8 aprile 2011, n. 190, che afferma che va in linea di principio data continuità e riconfermato il fondamento del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell'offerta, con la specificazione che ne è tuttavia consentita un'applicazione attenuata, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte



Da un secolo, oltre,

(Cons. Stato, III, 27 settembre 2016, n. 3970) e che l'ammissibilità di aspetti attinenti al profilo soggettivo è condizionata al fatto che detti elementi non vengano apprezzati, in astratto, come requisito meramente soggettivo dell'impresa partecipante, ma costituiscano un elemento di valutazione strettamente correlato all'oggetto dell'appalto e afferente all'offerta tecnica presentata, condizionando l'esecuzione del contratto, nei termini e secondo modalità specificamente apprezzate dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916);

**Che** Il principio criterio della territorialità trova fondamento nella coesione, che trae fondamento e legittimazione dalla Costituzione (art. 119, co. 5 e art. 3, co. 2) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 174), che richiedono "interventi speciali" per promuovere uno "sviluppo armonico" (Trattato) e per "rimuovere gli squilibri economici e sociali" (Costituzione);

**Che** pertanto, non è illegittima la previsione della clausola a favore della territorialità. Il criterio della territorialità è ragionevole e non viola, in modo non proporzionato, i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurolunitaria, perchè trova legittimazione anche il criterio *ratione loci* apparendo evidente che le clausole, attuative del criterio di localizzazione territoriale, contenute nelle diverse disposizioni di legge e non possano incidere negativamente sulla *par condicio* della procedura, consentendo la partecipazione a qualsiasi concorrente che abbia i requisiti di ammissione *ex lege*. In una procedura ad evidenza pubblica, secondo la prevalente giurisprudenza, il criterio della territorialità è illegittimo quando viene posto come requisito di partecipazione, violando così il principio di tassatività e tipicità delle cause di esclusione, il principio del *favor participationis* ed il principio della *par condicio* tra i concorrenti, e non quando venga posta come requisito di esecuzione del contratto;

**Che** in ciò si rivela parametro della prossimità territoriale, criterio di declinazione della sostenibilità ambientale stimoli un reale e sereno confronto concorrenziale tra operatori economici;

**Che** per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la regolazione economica dei rapporti tra le parti, si fa necessariamente riferimento alle norme vigenti con particolare riferimento al d lgs 31/3/2023 n. 36 – secondo il regime transitorio da quest'ultimo prescritto - oltre che dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, *assume in questa sede valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.)*, dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), oltre che dalle condizioni generali riportate a margine del corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile e tenuto conto di come viene regolata all'allegato II.14 del d lgs 36/2022 il capo II circa la direzione dell'esecuzione dei contratti di beni e servizi. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. verifica di conformità e regolare esecuzione (Articolo 114, commi 7 e ss. d lgs 36/2023);;

**Verificata** l'entrata in vigore della legge 21/6/2022 n. 78 che delegava al Governo in materia di contratti pubblici;

**Visto** il d lgs 31/3/2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**Richiamata** l'importante Relazione agli articoli e agli allegati formulata dal Consiglio di Stato e datata 7/12/2022, qui richiamata e fatta propria;

**Estratta** da quest'ultima Relazione la seguente parte:

*"Significativa è anche la posizione assunta dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, dove si afferma che la concorrenza non è un fine, ma uno strumento, che può essere "sacrificato" se ci sono interessi superiori da realizzare. La "demitizzazione" della concorrenza come fine da perseguire ad ogni costo è alla base, inoltre, anche della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 177 del vigente codice appalti (sentenza n. 218/2021, che pure chiarisce che il perseguimento della tutela della concorrenza incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti).*

*L'idea che l'Amministrazione in materia di appalti debba perseguire solo la concorrenza rischia, allora, di contrastare con il più generale principio di buon andamento, di cui il "principio del risultato" rappresenta una derivazione "evolutive", sulle orme di studi di autorevolissima dottrina, che ormai da decenni auspica e teorizza "l'amministrazione del risultato". Il risultato si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l'obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell'interesse della collettività. Questa "propensione" verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un interesse pubblico da realizzare";*



Da un secolo, oltre,

*Che e sempre la relazione riporta quanto segue:*

*“recepando gli approdi di numerosi studi sulla c.d. amministrazione del risultato, chiarisce che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’U.E.*

*Il comma 4 prevede che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto. Si tratta, quindi, di un principio-guida nella ricerca della soluzione del caso concreto, al fine di sciogliere la complessità, spesso inevitabile, che deriva dall’intreccio di principi, norme di diritto dell’Unione europea, norme di legge ordinaria, atti di regolazione e indirizzi della giurisprudenza.”*

*“La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell’art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità”*

**Atteso** quanto normato con gli artt. 225, 226, 227, 228 e 229 del sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36;

**Che** in particolare l’art. 226, Abrogazioni e disposizioni finali, dispone che:

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; d) l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; g) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. ;

**Che** l’art. 229 del sovra citato d lgs 31/3/2023 n. 36 prescrive che:

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. ;

**Che**, al momento, sono pertanto vigenti le norme di cui al d lgs 31/43/2023 n. 36;

**Che** l’art. 37, Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36, prescrive che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle



Da un secolo, oltre,

alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. ;

*Rilevati i principi generali di cui agli artt. dal 1 al 12 del d lgs 31/3/2023 n. 36, qui richiamati e fatti propri, poco oltre nel testo richiamati ed in parte esplicitati come da normativa citata;*

**Considerato** quanto disposto nell'articolato da 48 a 52 del d lgs 31/3/2023 n. 36, di seguito riportato:

**Articolo 48.** Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

**Articolo 49.** Principio di rotazione degli affidamenti.

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. *In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*

5. *Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

**Articolo 50.** Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture* di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) *affidamento diretto dei servizi e forniture*, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di



Da un secolo, oltre,

*importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. *Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.*

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. *Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Articolo 51. Commissione giudicatrice.

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.

1. *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*



Da un secolo, oltre,

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.

1. *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.* Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. ;

**Ché** come si è sopra espresso a tutt'oggi e fino al 1/7/2023 è rimasto in vigore il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 dei cui principi comuni e norme si è fatta applicazione ed attuazione anche dopo secondo quanto previsto dall'art. 229, co. 2 d.lgs. 31/3/2023 n. 36 (A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scampo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.) e dei quali qui si riporta in sintesi:

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

- Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

- Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle





Da un secolo, oltre,

*prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;*  
*- Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).*  
*- Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;*

**Accertato**, altresì e dal punto di vista organizzativo e professionale, come l'area dei servizi economici patrimoniali logistici, in seguito ai pensionamenti negli ultimi sei-sette anni di molte unità amministrativa ha subito un deciso depauperamento dal punto di vista professionale pur permanendo un costante, se non che addirittura in crescita, carico di lavoro e di servizi da gestire;

**Rilevato** che il ricambio del personale in servizio rispetto alle suddette uscite, ha visto l'ingresso negli ultimi tre anni di appena tre unità in categoria C;

**Che** ad oggi, dopo oltre otto anni, le posizioni corrispondenti alle tre unità di processo insistenti nel funzionigramma dell'area non sono mai state per il momento messe a selezione, ciò generando una gravosa carenza di elevate professionalità intermedie necessarie per il contesto organizzativo e consentendo ciò di confluire tutto il carico direttamente sul dirigente;

**Visti** gli artt. 6 e 6 ter del d.lgs. 165/2001 in materia di linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

**Che** da tempo ed anche da ultimo e per le suddette motivazioni si sono indirizzate alla direzione area risorse umane confluita successivamente nell'area persone e organizzazione, varie segnalazioni seguite, tra maggiore consistenza, dalle lettere prott. 244839 del 23/9/2021, 292101 del 4/11/2021 e 305421 del 18/11/2021 alla direzione area risorse umane e direzione generale;

**Viste** le analoghe ulteriori lettere inoltrate all'area per le risorse umane con i protocolli 68321 in data 25/3/2022, 68337 in data 25/3/2022, 77130 in data 7/4/2022;

**Vista** la ulteriore istanza rivolta alla direzione delle risorse umane in data 30/9/2022, prot. 211664, agli atti;

**Che** allo stato dei fatti la situazione sotto il profilo degli ingressi di personale per compensare le varie uscite per pensione, non è mutata ad eccezione delle assegnazioni di alcune risorse umane che sono state determinate nella misura di nuove entrate, di categoria CCNL C, di cui una già in servizio dal mese di gennaio 2023, una entrata in servizio ad aprile, una entrata in servizio durante maggio e l'ultima entrata in servizio nel corso del giugno 2024 scorso;

**Che** ovviamente, le risorse umane di cui sopra hanno avuto ed hanno la necessità di accrescere i loro livelli di conoscenza, informazione e formazione specifica per i quali occorre il necessario tempo anche in concomitanza con gli affiancamenti disposti rispetto al personale già in servizio e con le necessarie esperienze da trasferire;

**Considerato**, altresì, che tra la fine del 2023 ed il riavvio del 2024 sono uscite in quiescenza almeno tre unità di personale (cat. B e C) e che a fronte di ciò è stata assegnata tra il mese di giugno e luglio 2024 una risorsa di personale (in cat. C), **un'ulteriore unità di personale amministrativo (cat. C) che ha preso servizio il 2/10/2024**, il tutto a fronte di una ricognizione interna per opzione di mobilità tra uffici ed aree di due unità di personale di cat. C, andata deserta;

**Che** come più volte segnalato informalmente ma anche formalmente (protocolli 66330 del 25/3/2024, 70312 del 28/3/2024 ed altri) all'area scrivente risultano ad oggi assegnate almeno cinque risorse umane con gravi livelli di invalidità civile, a vario titolo e livello, con un'incidenza di circa il 15 per cento sul totale del personale assegnato;

**Che** un'unità di personale tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 si è mobilitato presso un'altra pubblica amministrazione per avvicinamento al proprio domicilio e famiglia;

**Che**, dopo circa oltre otto anni l'ASEPL ha d'altra parte visto verificarsi un progressivo e continuo calo delle unità di personale assegnate (la cui contabilizzazione è nelle evidenze degli atti dal marzo 2015 ad oggi) essendo passati dalle circa sessanta unità nel subentro alle circa quaranta attuali, di cui constano circa otto unità con contratto di lavoro di 35 ore/sett.li quali addetti ai servizi di accoglienza, portierato e servizi vari presso vari plessi didattici; quattro con profilo professionale di conducenti di autoveicoli e servizi vari che sono stati riassegnati nel 2023 all'ufficio della segreteria della rettrice; quattro addetti al servizio di riproduzione e stampe ed in particolare per quanto riguarda l'ancora assegnata di riproduzione e consegna dei titoli accademici in larga parte ormai passata ad esternalizzazione; le altre circa poco oltre



Da un secolo, oltre,

venti unità constano di professionalità amministrative addette alla gestione amministrativa e contabile della moltitudine di incumbenti assegnati all'area ed i cui carichi di lavoro non consentono (anche in considerazione delle numerose deleghe di procedure e budget da parte di altre aree via via acquisite ed acquisibili) eventuali ulteriori estensioni di quelli stessi;

**Rilevato**, con quanto sopra ed in base alla varie casistiche, che si viene a determinare di fatto una consolidata carenza del personale, stimata e riscontrabile, acuendosi la complessità e lo stato di necessità di dover efficientare al massimo le professionalità assegnate in una evidente alterazione tra l'utilizzo delle risorse per il conseguimento degli obiettivi annuali il che consente, soprattutto in relazione ai moltissimi adempimenti che riguardano in gran parte la struttura di supporto amministrativo contabile al responsabile unico del procedimento/progetto;

**Considerata** anche la situazione riguardante la formazione e l'informazione per la singole professionalità assegnate dove ancora è necessario investire molto soprattutto per il campo e materia dei contratti pubblici, precipua per l'Asepl, oggetto in continua evoluzione e portatore di sempre nuovi adempimenti burocratici di vario genere e profilo; ad oggi e per il 2024 l'amministrazione del personale e formazione ha assegnato tra i 2.000 ed i 3.000 euro per ogni area (senza distinzione alcuna anche in relazione al tipo di affari da gestire di cui ogni risorsa viene chiamata a rispondere anche a fronte di complessi adempimenti burocratici sempre più complessi e proliferanti), constando che dette risorse non appaiono sufficienti;

**Considerata** la rilevanza del principio di economicità correlato a quello di proporzionalità che impone alla p.a. di operare in modo rapido, efficace al fine di ottenere i migliori risultati senza un dispendio di risorse superiori al necessario, oltre tutto in un ambito complesso quanto alle capacità programmatiche ed operative di ogni genere;

**Considerata** la portata del suddetto principio di economicità inducibile come il minor utilizzo di risorse riconoscendo che lo stesso rappresenta la sintesi di una pluralità di configurazioni tra cui quella aziendalistica che ritiene economico il comportamento che, in presenza di mezzi limitati, tende al massimo risultato possibile, ma anche quella comparativa che tiene conto che ogni operatore, avendo avanti a sé una molteplicità di obiettivi da perseguire con risorse limitate, opta per la soluzione che ritiene produca il massimo benessere organizzativo con la conseguenza che è economica quella soluzione che offre vantaggi superiori ai costi derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse in scelte alternative;

**Che** per quanto sopra assume una essenziale rilevanza lo sviluppo professionale delle risorse assegnate oltre ad essere indispensabile coprire le attuali carenze professionali e così recepire sul piano organizzativo per il buon andamento degli uffici e le buone risposte all'utenza, così assicurare alle risorse umane disponibili di svolgere le attività attribuitegli in modo proficuo e garantendo loro il dovuto aggiornamento professionale ed addestramento (preparazione e formazione);

**Ricordata** anche la direttiva del dipartimento della Funzione pubblica del 24/3/2024 relativa al miglioramento del benessere organizzativo nella p.a. oltre alla direttiva del gennaio 2024 in riguardo alla formazione del personale;

**Rilevato** il principio del risultato inteso come l'interesse pubblico primario del codice dei contratti pubblici, affinché l'affidamento e l'esecuzione del contratto, avvengano con la massima tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;

**Che, altresì**, l'area servizi economici patrimoniali logistici ha da ultimo assunto, al fine di assicurare un migliore andamento dei servizi, le seguenti deleghe di procedure e budget:

- Prot. nr. 118259 del 31/5/2022 (rinnovata con disposizione. Prot. 11574 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniWell, ulteriormente rinnovata con atto di delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniwellWeFFm con atto prot. 60809 del 18/3/2024;
- Prot. nr. 111033 del 20220523 (rinnovata con disposizione prot. 11618 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento Comunicazione e Public Engagement, successivamente rideterminata con prot. 67586 del 26/3/2023, ancora rinnovata con atto prot. 51/7735 del 11/1/2024, cessata per scadenza naturale lo scorso marzo 2024;

**Considerata** di conseguenza la condizione di sofferenza relativa alla dotazione del personale assegnato all'area dei servizi economici patrimoniali logistici che in considerazione dei carichi di lavoro preassegnati e via via assegnati, non consente di riassegnare le mansioni in questione in modo da redistribuire e compensare sui carichi di lavoro, almeno fino alle nuove assegnazioni in corso;

**Viste** anche le documentazioni di cui ai protocolli 29220 del 7/2/2024 e 66330 del 25/3/2024;

**Che** in ogni caso ed in questo complesso contesto si è tenuti ad assicurare il buon andamento degli adempimenti e dei servizi utilizzando al meglio le scarse professionalità disponibili;

**Che** secondo l'art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il divieto d'aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio



Da un secolo, oltre,

principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;

**Considerato** che assume rilevanza, oltre che costituzionale (art. 97 Cost.) anche di principio generale, il fatto per cui un'azione efficace consente di fare un uso diligente delle risorse strumentali assegnate con idoneità dell'atto amministrativo a soddisfare l'interesse perseguito dalla pubblica amministrazione e tenuto anche conto dell'efficienza che ne deriva e che si sostanzia nel raffronto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenibili in correlazione all'adeguatezza ed alla capacità potenziale di raggiungere un determinato obiettivo;

**Che** può attendersi all'efficienza con riferimento alla quantità di risorse impegnate per raggiungere un determinato scopo secondo un modello razionale di allocazione delle risorse disponibili e di risposte ottimali rispetto al contesto di riferimento; Che in tal senso si ottiene l'efficienza come criterio organizzativo teso ad ottimizzare la produttività basata sulla relazione tra input ed output;

**Che** oltre a quanto precede va considerata anche la funzionalità intesa in senso di *professionalità che di capacità della struttura organizzativa di rispondere nel modo migliore all'interesse pubblico* da conseguire e che in tale ambito si è obbligati al rispetto della economicità traducibile nell'uso di strumenti adatti che permettono di gestire ed analizzare scenari reali in maniera semplice e veloce, risparmiando tempo da dedicare alla produzione ed alle soluzioni delle variabili di vario genere e profilo;

**Che** il buon andamento (art. 97 Cost.) afferma che *l'attività della pubblica amministrazione* deve essere diretta a realizzare l'interesse pubblico il che consente di affermare che l'azione amministrativa, oltre a dover essere guidata dal principio di legalità, *deve essere anche efficace ed efficiente* e che in tal senso si fa riferimento ai mezzi impiegati nella propria attività atteso che una p.a. è efficiente quando adotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti, evitando sprechi anche in considerazione del principio di proporzionalità ovvero tale da garantire che i provvedimenti da adottare non siano eccedenti a quanto è necessario per il conseguimento dello scopo prefissato, anche in ciò constando economicità e buon andamento che si sostanzia in tutti quei criteri e modalità di azione che rendono l'attività amministrativa congrua al perseguimento dello scopo per lo specifico e concreto caso;

**Che** di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell'efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell'efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;

**Che** in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell'economicità nell'impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i contratti pubblici di cui al d lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normate dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di **celerità del procedimento** da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall'art. 2 della legge 241/1990, che detta i **termini di conclusione del procedimento** nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;

**Visto** l'art. 15 del d lgs 36/2023 in merito al Rup responsabile unico del progetto per cui ferma restando l'unicità del Rup, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup.

**Che** nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il Rup tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimi affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del Rup, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del Rup nell'atto di avvio



Da un secolo, oltre,

dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

**Rinviato** alla restante normativa di cui al predetto art. 15 ed ai relativi allegati;

**Visto** l'art. 17 del d lgs 36/2023 in merito all'adozione della decisione a contrarre, anche con riferimento all'affidamento diretto;

**Considerata** la necessità prioritaria di conseguire l'interesse pubblico connesso all'oggetto della corrente decisione;

**Valutata** la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

**Che** in relazione a quanto sopra è di massimo interesse perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

**Che** l'art. 1 e l'art. 2 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 come successivamente modificata dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, prima recepito dal d lgs 50/2016 è successivamente divenuto un principio ordinamentale con il d lgs 31/3/2023 n. 36;

**Che** gli stessi sancivano che fino al 30/6/2023 le procedure di affidamento devono concludersi entro:

– 2 o 4 mesi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

– 6 mesi per gli affidamenti sopra soglia comunitaria,

*Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*

**Che** il 3<sup>o</sup> comma dell'art. 17 del d lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

**Ricordato** il sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare:

○ Articolo 1. Principio del risultato per il quale:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

a) *valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*

b) *attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

.....

○ Articolo 2. Principio della fiducia secondo cui:

1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*

2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*

3. *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese*



Da un secolo, oltre,

*violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

.....

- Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.
- Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.
- Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento per cui:

**1.** *Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.*

**2.** *Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.*

.....

- Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
- Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.
- Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.
- Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
- Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
- Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
- Articolo 12. Rinvio esterno.
- Articolo 19. Principi e diritti digitali.
- Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.
- Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
- Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

**Preso atto** delle seguenti pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, in relazione al principio del risultato:

- ✓ Consiglio di Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812 e sez. III, 26.03.2024 n. 286 secondo cui *tale principio era già "immanente" al sistema della c.d. amministrazione di risultato (che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, già prima dell'espressa affermazione contenuta nell'art. 1 del d. lgs. n. 36 del 2023;*
- ✓ TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377 secondo cui *il risultato può essere adottato dal Giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto non rette dal d.lgs. n. 36/2023;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924 e TAR Roma, 12.03.2024 n. 5004;
- ✓ TAR Milano, 28.09.2023, n. 2171 in cui riemergono i principi generali a tutela delle esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e nel rispetto del "principio del risultato";
- ✓ TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 secondo cui *l'amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in "difesa" dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più "virtuoso", viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali "sintomi" di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicarsi, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924 secondo cui è evidenziata la rilevanza di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:  
a) *nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;*  
b) *nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto;*
- ✓ TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377 secondo cui *il risultato può essere declinato in termini che pongano l'accento sull'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvercano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812, secondo cui *la tutela della concorrenza e del mercato non deve trasmodare*



Da un secolo, oltre,

*in un pregiudizio per la causa finale e per l'oggetto diretto e principale della tutela approntata dalla disciplina di settore, costituiti "dall'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza", come recita l'attuale art. 1 del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;*

- ✓ TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 secondo cui ogni Stazione Appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.» È stato quindi ritenuto dal Collegio che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione individuare le qualifiche professionali ritenute più adeguate allo svolgimento de servizio, «in un'ottica protesa al miglior risultato possibile per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'affidamento;
- ✓ TAR Napoli, 25.03.2024, n. 1910 secondo cui la prospettiva sostanziale, che deve presiedere alla fissazione delle regole di gara, deve uniformarsi al rispetto del principio del risultato, «valevole come criterio orientativo per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'azione pubblica, facendo recedere tutti quei formalismi che non corrispondono a illegittimità che concretamente non garantiscano il corretto espletamento dell'appalto;
- ✓ TAR Campania, Napoli, sez. III, con la sentenza 15 gennaio 2024 n. 377, ha confermato che tale principio, peraltro ritenuto applicabile anche a procedure di gara regolate dalla normativa previgente, deve essere utilizzato come criterio orientativo per risolvere dubbi interpretativi, dando priorità agli obiettivi pubblici rispetto a formalismi che non rispondono a reali esigenze di tutela (sentenza annullata da Consiglio di Stato, III, 27 maggio 2024, n. 1215, pur confermando la preminenza del principio del risultato e la sua immanenza nell'ordinamento);
- ✓ TAR Napoli, 06.05.2024 n. 2959, La declinazione del principio del risultato contenuta nel comma 4 appare quindi destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica;
- ✓ C. Stato 13/09/2024, n. 7571 ha chiarito che il principio di risultato, seppure codificato solo con il nuovo Codice dei contratti (art. 1, D. Leg.vo 36/2023) deve intendersi immanente nel sistema, o comunque utilizzabile in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal D. Leg.vo 50/2016, come anche il principio di fiducia in quanto strettamente correlato con il principio del risultato. In particolare, i giudici hanno spiegato che il citato art. 1, D. Leg.vo 36/2023 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Tale articolo dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:
  - nella fase di affidamento, giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
  - b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto), il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto;
- ✓ Consiglio di Stato, Sez. III, 27/05/2024, n. 4701;

**Che** l'art. 1 del Dlgs. 36/2023 dispone sul principio del risultato che "costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto". Il principio del risultato, quale finalità generale dell'Amministrazione, costituisce il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere casi di contrasto tra il "dato formale" connesso all'applicazione del bando e il "dato sostanziale" della idoneità, ad esempio, delle partecipazioni dell'operatore economico. Il fine è di garantire, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost;

**Che** il predetto principio del risultato tiene conto dell'obiettivo finale dell'azione amministrativa che si prefigge:  
a) di giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto (con riferimento alla fase di affidamento);  
b) di perseguire il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (con riferimento alla fase di esecuzione);

**Che** lo scopo, in ogni procedura, è quindi la cura dell'interesse pubblico che deve essere comunque "il più virtuoso e viene raggiunto selezionando gli operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenze e professionalità, quali espressione di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento" (Consiglio di Stato sez. V. 25.09.2024 n. 7798);



Da un secolo, oltre,

**Considerato** che al momento ci troviamo in un contesto in cui il mutamento giurisprudenziale è sostanzialmente motivato dalla necessità di sopperire ad una situazione di inerzia legislativa, per taluni aspetti, tale da andare a correggere e fornire interpretazioni evolutive con interpretazioni che via via arricchiscono, specificano ed integrano ovvero adeguano i vari significati scaturenti dal dettame legislativo e normativo;

**Che** ciò permette alla norma di adattarsi ad un nuovo contesto storico-normativo, salvo quelle che potrebbero essere le ulteriori e successive interpretazioni giurisprudenziali in materia;

**Rilevata** per certi aspetti un'incertezza normativa oggettiva, caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione in alcune fattispecie delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà in determinate fattispecie delle circolari; 6) la mancanza per certi aspetti di precedenti giurisprudenziali o comunque l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente;

**Visto** l'art. Articolo 25. del d lgs 31/3/2023 n. 36, Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo cui:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

**Richiamate** le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello\\_Funzionamento/Regole\\_del\\_sistema\\_di\\_e\\_procurement\\_2011.pdf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf);

**Vista** la tabella di cui al <https://www.consip.it/media/approfondimenti/tabella-obblighi-facolta-per-gli-acquisti-di-beni-e-servizi>, [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_obblighi\\_facolta.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html), [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA\\_OBBLIGO\\_facoltx.pdf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_facoltx.pdf);

**Visto** l'avviso pubblicato su <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>, [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/approfondimenti\\_nuovo\\_codice\\_appalti.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/approfondimenti_nuovo_codice_appalti.html), secondo il quale CONSIP informa stazioni appaltanti e operatori economici che sta per pubblicare dei "nuovi bandi" per tutte le categorie di lavori servizi e forniture presenti sul sistema, bandi che faranno riferimento alle disposizioni del nuovo codice anziché a quelle del vecchio D.Lgs. 50;

**Vista** la circolare della Ragioneria generale dello Stato [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf), n. 42 del 7/12/2022 e l'inerte *quadro sinottico* [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf), in relazione a "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023";



Da un secolo, oltre,

**Visto** l'art. 50 del d lgs 31/3/2023 n. 36 per cui:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal Rup o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti





Da un secolo, oltre,

invitati.

**Vista** la normativa di cui agli artt. 225, 226 e 229 del suddetto d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare riferimento alla vigenza di un peculiare regime transitorio di vigenza del d lgs 18/4/2016 n. 50;

**Considerato** che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito – anzi, a maggior ragione deve essere garantito – proprio perché non c'è gara aperta;
- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato, ma nel senso “classico” del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;
- è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant'è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l'accento sulla necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

**Ricordato** che: «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

**Considerato** che: «l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche aliunde (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)» (T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36); quindi «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni» (ANAC, linee guida n. 4, cit., paragrafo 4.3);

**Richiamate** le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello\\_Funzionamento/Regole\\_del\\_sistema\\_di\\_e\\_procurement\\_2011.pdf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf);

**Ritenuto** possono ricorrere, come sopra precisato, anche i presupposti di cui all'art. 163.6 del d lgs 50/2016, in quanto sussistono le condizioni, situazioni dannose e pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso come descritto dalla normativa sopra ricordata;

**Ricordato** che in particolare in riferimento alla legge 27 dicembre 2006 i commi:

- 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli



Da un secolo, oltre,

*istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015);*

- *450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);*

**Visto**, in relazione a quanto sopra, il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che “*Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”;*

**Considerato** inoltre che lo stesso M.I.M.S. nel successivo parere n. 764 del 20.10.2020 reso in materia di affidamento diretto prima stesura D.L. 76/2020, ribadisce il concetto:

*“Si rappresenta che per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperienza di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.*

*L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”;*

**Considerato** che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1108 del 15 febbraio 2022 ha evidenziato quanto segue:

*“il ricordato decreto legge n. 76 del 2020, in forza delle cui disposizioni è avvenuto l'affidamento contestato, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di*



Da un secolo, oltre,

modico valore forme procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; ciò sul presupposto che l’efficacia della spesa pubblica, specie in caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell’economia.”; “*per quanto di interesse, il c.d. Decreto semplificazioni ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto - che il codice riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 - ad affidamenti fino a € 150.000,00 per i lavori e fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi e forniture*”, ribadendo che “*il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l’obbligo di richiedere preventivi)*.” Ciò in quanto, “*come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del d.l. 76/2020 nell’ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b)...il legislatore ha eliminato il riferimento all’adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario da parte della stazione appaltante.*”

**Che** rileva in modo specifico il principio della tempestività dell’azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990);

**Vista** la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, <https://www.corteconti.it/Download?id=182a9c6e-8aa7-4ec1-9d34-d51115977b89>;

**Visto** il parere MIT nr 735/ del 24 settembre 2020

[https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/sugg20201020\\_57lpp\\_allegato1\\_5f8ef76243d15.pdf](https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/sugg20201020_57lpp_allegato1_5f8ef76243d15.pdf);

**Visto** anche il documento programmatico di bilancio 2021 [http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/Attivita/Contabilit\\_e\\_finanza\\_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivita/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf);

**Visto** l’art. 62 del d lgs 36/2023 il quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa ricordati anche nella seguente citata circolare della Ragioneria generale dello Stato [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1\\_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf);

**Vista** la circolare della Ragioneria generale dello Stato [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare\\_del\\_7\\_aprile\\_2023\\_n\\_15.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare_del_7_aprile_2023_n_15.pdf) - [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1\\_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf) , del 7/4/2023 nr. 15 avente ad oggetto Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 ([https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf) - [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf)). Ulteriori indicazioni.

**Vista** la circolare del 3 novembre 2023, n. 29 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2024, [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare\\_n\\_29\\_2023/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_29_2023/),

[https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare\\_del\\_3\\_novembre\\_2023\\_n\\_29.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare_del_3_novembre_2023_n_29.pdf),

[https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1\\_quadro-sinottico-2023.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1_quadro-sinottico-2023.pdf);

**Vista** da ultimo la circolare della ragioneria generale dello Stato n. 16 del 9 aprile 2024 *Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni*,

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_16\\_2024/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_16_2024/),

[https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Circolare-del-9-aprile-2024-n-16.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Circolare-del-9-aprile-2024-n-16.pdf),

[https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Allegato\\_1\\_Quadro\\_sinottico.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Allegato_1_Quadro_sinottico.pdf);

**Che non sono presenti Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, idonee a soddisfare il fabbisogno in oggetto**,

<https://drive.google.com/file/d/1zefOceLYcNrKSBqe9hO6yRkqjJW-oHsd/view>;

**Viste** le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

**Visto** il parere mit n. 1857 del 28/3/2023,



Da un secolo, oltre,

[https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio\\_p.asp?id=1857](https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1857), secondo il quale è utile precisare che, nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Conseguentemente, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre - se ne fornisca specifica motivazione. La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini quali/quantitativi – rispetto alle convenzioni Consip: convenienza a cui deve addiversarsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali “si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera” (Consiglio di Stato, n. 05/10/23, 08:38 about:blank about:blank 2/2 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata;

**Visto** il parere Anac n. 54 del 16/10/2024 <https://www.anticorruzione.it/-/news.11.11.24.parere.funzione.consultiva> per cui è possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a **convenzione Consip**, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi.

In deroga all'obbligo generale di avvalersi delle **convenzioni quadro**, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l'**approvvigionamento di beni e servizi** anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Questo escludendo che possano applicarsi le sanzioni previste dalla normativa e relative alla nullità del contratto, all'ipotesi di illecito disciplinare e alla responsabilità amministrativa (articolo 1 del decreto legge n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”);

**Visto** il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

**Considerato** e preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore della semplificazione negli ultimi anni 2020 e 2021, muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

**Ricordato** che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto e del rispetto del principio della rotazione;

**Rilevato** che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall'art. 263 della legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;

**Visto** il parere MIT n. 2077/2023, [https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio\\_p.asp?id=2077](https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2077), del 26/6/2023, in merito alla decisione a contrarre e determina a contrarre in cui “si rappresenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'art. 15, comma 1, invece, stabilisce che “Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da



Da un secolo, oltre,

*realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice". Alla luce di una prima lettura delle citate disposizioni e della Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: "si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP))), le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico, il quale andrebbe distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all'art. 17. In altri termini, non sembrerebbero sovrapponibili i concetti di "procedura di affidamento" e di "intervento pubblico", sicché la nomina del RUP (ora responsabile unico di progetto) potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre. Siffatta soluzione, peraltro, troverebbe conferma nella considerazione per cui, nel Codice, verrebbe in rilievo un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici. Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. g), dell'All. I.2, "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare";*

**Che** l'art. 15 del d lgs 36/2023 stabilisce che *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice ed inoltre che, dopo avere precisato che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;*

**Visto**, altresì, il parere mit. n. 2163/2023, [https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio\\_p.asp?id=2163](https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2163), per il quale *le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;*

**Ricordato** che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull'esecuzione, dal d lgs 31/3/2023 n. 36, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti;

**Considerato** che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto .....

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;

Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si può ricorrere all'esterno.

Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 del d lgs 31/3/2023 n. 36, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del d lgs 31/3/2023 n. 36;

**Visti** gli artt. dal 116 al 126 del d lgs 31/3/2023 n. 36 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto;

**Verificata** la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l'operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

**Visto** l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 oltre che la successiva normativa di cui al d lgs 36/2023 e dato atto che il servizio/fornitura richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;



Da un secolo, oltre,

**Visto** il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

**Visto** il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

**Visto** il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

**Visto** il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

**Visto** il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

**Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168;

**Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**Vista** la legge 196/2009;

**Visto** il dlgs 91/2011;

**Visto** il d.Lgs. 18/2012;

**Visto** il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

**Considerato** che come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

**Che** i quattro regolamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell' 11 novembre 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT> -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni revisionato in euro 5.538.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII, revisionato in euro 221.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX;



Da un secolo, oltre,

**Vista** la pagina <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/Consultazione>, articolata dal supporto giuridico, del Servizio Contratti Pubblici, è un servizio pubblico e gratuito realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, in attuazione dell'art. 223 comma 10, del D.Lgs. 36/2023 sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa;

**Che** quanto sopra non costituisce fonte del diritto ma mera interpretazione della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

**Dato atto:**

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

**Vista** la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs 31/3/2023 n. 36;

**Atteso** ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini\\_cv\\_2022.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf);

**Vista** la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

**Verificata** la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul pertinente conto del bilancio unico di previsione 2025 CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi;

**Accertata** la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

Decide

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
2. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di decisione a contrarre quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto, assumendo pertanto la natura del provvedimento citato dall'articolo 17, comma 2, che accerta l'insorgere di un autovincolo interno, che, avendo concluso la trattativa con l'operatore economico scelto per l'affidamento diretto, esterna la volontà di affidargli direttamente tale prestazione ed allo scopo impegna la spesa;
3. di affidare, mediante Mepa, alla A.V.TECH S.r.l. p.i. 00473880484 con sede legale in via Ussi 58 Scandicci (Fi), la fornitura del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo pari ad € 31.000,00 oltre iva e pertanto complessivi e pertanto € 37.820,00 totale (Trattativa Mepa 5026305/2025);
4. di impegnare e imputare la spesa di cui al punto 3. al bilancio di previsione per l'anno 2025 sul conto CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi;
5. di prevedere la corresponsione all'assuntore del servizio di quanto dovuto a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;
6. di stabilire in conformità alla legge che:
  - a. il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura al fine di assicurare i servizi di cui sopra all'oggetto al fine di favorire l'efficace, efficiente svolgimento dei servizi di istituto;
  - b. il contratto è stipulato in forma scritta come dovuto;
  - c. Modalità di pagamento: liquidazione della somma spettante al termine degli interventi rilevati previa presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
8. di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del



Da un secolo, oltre,

pareggio di bilancio;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto per la sua esecutività al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. incaricare la FR acquisti beni e servizi economici, quale struttura di supporto (composta da <https://www.unifi.it/cercachi-per-16289.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23385.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-20155.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23218.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-16823.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-10871.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-14865.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-20437.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23467.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-3613.html>, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023, di assistere il procedimento di che trattasi anche in ordine a tutti gli adempimenti alla stessa demandabili per quanto riguarda la Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale> e la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;
11. di demandare la direzione operativa del contratto ai sigg. Giuricin Matteo e Breschi Stella, cui sono riservati gli adempimenti di cui all'art. 114, comma 7 del d lgs 36/2023; in particolare inoltre di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;
12. di demandare alla sopra ripetuta e citata struttura di supporto, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico;
13. Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
14. Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
15. Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
16. di trasmettere il presente provvedimento agli inventaristi per i dovuti adempimenti;
17. di provvedere all'accantonamento dell' 2 % in relazione a quanto previsto dall'art. 45 del d lgs 36/2023, in relazione sia alla quota di cui al comma 3 che quella prevista dal comma 5 del sopra citato art. 45 a valere sullo stanziamento pertinente, in attesa che l'amministrazione emani la specifica disciplina;
18. che il rapporto contrattuale viene regolato, dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, assume valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), dalle condizioni generali in calce al corrente provvedimento, *dalle condizioni prestazioni meglio descritte ed evidenziate nelle condizioni trasmesse dall'operatrice economica così come acquisite agli atti del protocollo nr. in data 19/3/2024, quanto a tempistiche e risultati ottenibili*, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile e tenuto conto di come viene regolata all'allegato II.14 del d lgs 36/2022 il capo II circa la





Da un secolo, oltre,

direzione dell'esecuzione dei contratti di beni e servizi. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. verifica di conformità e regolare esecuzione (Articolo 114, commi 7 e ss. d lgs 36/2023);

19. che le indicate nuove modalità di affidamento previste per gli appalti sotto-soglia sono volte, da un lato, ad accelerare le attività della SA e, dall'altro, a ridurre gli oneri per gli operatori economici. Tanto premessosi provvederà a concludere il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi della vigente normativa ovvero dell'art. 18 del d lgs 31/3/2023 n. 36, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dall'art. 50 del medesimo d lgs, applicabile anche agli affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro. Ovviamente nel contesto delle formalità mediate dalla corrispondenza scambiata secondo l'uso del commercio, può stare anche la notifica del provvedimento al fornitore, anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg e che di conseguenza la corrente determina dirigenziale verrà successivamente con apposita comunicazione inviata al destinatario così come risulta dalla sua individuazione, con le condizioni generali riportate a margine dell'atto stesso e tenuto conto della proposta commerciale recepita ed agli atti, affinché si vada a formare il consenso contrattuale e la conseguente obbligazione civile. Il "perfezionamento dell'obbligazione giuridica" consegue solo e soltanto alla sottoscrizione del contratto dunque con la restituzione da parte dell'affidatario della documentazione sottoscritta (vedi m.e.p.a.);
20. per quanto inerisce il suddetto punto 14 di demandare alla sopra menzionata struttura di supporto tutti gli adempimenti connessi alla cura della notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
21. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, dal codice civile regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto;
22. destinazioni della fornitura: la forniture/i servizi dovranno essere svolti alle sedi indicate;
23. Il corrispettivo verrà liquidato dalla scrivente area dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara, precisando che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica contrattuale atta a comprovare l'accertamento della conformità della merce consegnata o della prestazione dei servizi alle previsioni contrattuali (verifica di regolare esecuzione delle prestazioni);
24. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (che varia, come per legge previsto, in base alla tipologia merceologica di interesse) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010;
25. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del progetto, oltre che del direttore esecutivo od operativo ove previsto, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
26. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d lgs 31/3/2023 n. 36 (oppure) diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 del medesimo d.Lgs;
27. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'ufficio dell'area è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell'area, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all'indirizzo di cui all'intestazione stampata su questa stessa



Da un secolo, oltre,

determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Unifi. La società si impegna a rendere note all'Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;

28. *Dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L.n. 76/2020 ha stabilito:*
- art.1, c.1: *fino al 30/6/2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al rup, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;*
  - art.3, c.4: *fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs.n.159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt.94, c.3 e 4,D.Lgs.159/2011 e art.32,c. 10, D.L.90/2014 conv.con modif. dalla Legge 114/2014;*
29. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
30. Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
31. Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
32. Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

---

**Visto di copertura finanziaria**

**al bilancio unico di previsione 2025 co.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi**

COAN 10836

Dimensione analitica D.50000.SERVPOLO.GEN

Sulla presente determinazione SI APPONE il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**Area servizi economici e finanziari**



Da un secolo, oltre,

---

*Condizioni generali*

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 4. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere, se del caso, la produzione da parte del Fornitore, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), così come qualsiasi altro documento, atto, certificato o autocertificazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Obbligazioni generali del Fornitore.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, per i Servizi e, per i Beni, all'eventuale restituzione al Fornitore dei Prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinate.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella relativa Scheda Tecnica e negli eventuali

2. Per l'esecuzione della fornitura dei Prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti all'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinate. Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinate, o comunque ove indicato nell'Ordine.

3. I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella Scheda Tecnica, in conformità a quanto previsto nell'Ordine, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinate per l'esecuzione della Fornitura medesima, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo all'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. All'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinate, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Amministrazione o Ente di appartenenza), la data dell'Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine ed il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinate per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

art. 10. Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinate da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinate per danni derivanti dai vizi dei Beni e Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

art. 11. Clausola risolutiva espressa



## Da un secolo, oltre,

Riferimenti e documenti allegati.

3. I Servizi e i Beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nella Scheda Tecnica. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Fornitura. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinate, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella Scheda Tecnica; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinate da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinate o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinate di ogni

verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinate.

art. 5. Verifica dei Servizi e di conformità dei Prodotti, collaudo, resi Servizi

1. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione ordinante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Beni

1. I Prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinate, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dalla Scheda Tecnica, e dal Contratto concluso. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

2. Il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinate potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato in proposta, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;

e) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);

f) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinate per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.

2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinate.

art. 12. Recesso

1. Il Punto Ordinate ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo



## Da un secolo, oltre,

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinate dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinate.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinate nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

9. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinate, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consona all'incarico affidatogli.

10. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinate.

11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all'effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.

12. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il

comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinate dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinate Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.

3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinate rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinate invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.

4. Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinate, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinate le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d'ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

5. Qualora il Punto Ordinate non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.

6. Il Punto Ordinate potrà provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l'avvenuto collaudo, per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore.

### art. 6. Assistenza e garanzia

1. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto nella Scheda Tecnica, metterà a disposizione del Punto Ordinate una mail, una pec ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a

esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure

concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinate, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto di Fornitura;

c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi per contrarre con la p.a.;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinate.

4. In caso di recesso del Punto Ordinate il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).

5. Il Punto Ordinate potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. (v. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa



## Da un secolo, oltre,

Fornitore e si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

13. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

14. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo d'effettuazione della fornitura.

15. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura. 16. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

### art. 3. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

- fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei

fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, i servizi connessi e/o accessori.

2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati all'interno della scheda del Prodotto offerto dal Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura dei Prodotti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l'Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.

### art. 7. Corrispettivo

1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella scheda del Prodotto del Fornitore. Per specifiche categorie merceologiche, nella scheda prodotto potranno essere offerte percentuali di sconto per determinate quantità di beni. Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi e mercuriali aventi base certa (es. listino pezzi di una casa automobilistica).

2. Il prezzo comprende, tra l'altro: per i Beni

- l'eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all'attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo,

avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.

art. 13. Divieto di cessione del contratto e di subappalto – Cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, o di eseguire il subappalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:

- il Punto Ordinante espressamente riconosca la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa;
- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
- l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo



## Da un secolo, oltre,

servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinate di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinate azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinate, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinate, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinate, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

5. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinate.

6. Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

7. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,

installazione e montaggio;

c) la configurazione base del prodotto, come specificato nella Scheda Tecnica, tutti i servizi connessi e quanto indicato dal punto Ordinate.

Per i Servizi

a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi descritti;

b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali.

3. Sono a carico dell'Amministrazione le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l'ordine di bonifico).

4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

6. I prezzi dei Beni e Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti.

art. 8. Fatturazione e pagamenti 1.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura o entro quel diverso termine stabilito dalle Parti o dai Regolamenti del Punto Ordinate, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare al momento della fornitura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in

esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a rapporti giuridici diversi dal Contratto.

e) nel caso di Fornitura di Beni, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare o comunque affidare a terzi l'esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto, fatta eccezione per le obbligazioni relative ai Servizi Connessi e/o Accessori alla fornitura dei Prodotti ed a specifici servizi di garanzia e assistenza, e comunque nel rispetto della normativa in materia di subappalto nelle forniture pubbliche

art. 14. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinate ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a



## Da un secolo, oltre,

prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

8. L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell'effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

art. 4. Attivazione dei Servizi e Consegna dei Prodotti

Servizi

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Scheda Tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinate.

Beni

1. La consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

ovvero, in caso di rinuncia alla verifica di conformità o al collaudo da parte del Punto Ordinate, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del verbale di consegna. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l'altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei Servizi o alla data di consegna dei Prodotti, anche il dettaglio dei Servizi resi o dei Prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari), del numero di impegno e dovrà essere intestata e spedita al Punto Ordinate, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

art. 9. Penali

Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinate ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l'erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinate ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

art. 15. Privacy

1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti: -si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e sue successive integrazioni e modifiche date dal GDPR e dalla normativa attuativa; -dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
**AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI**  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5FrSMO**

Da un secolo, oltre,